



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**CORTE FEDERALE D'APPELLO  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI**

**Avv. Alessandra Bruni**

**Presidente**

**Dott.ssa Giulia Ruperto**

**Componente**

**Avv. Anna Maria Pitzolu**

**Componente Relatore**

**DECISIONE**

**SUL RECLAMO NEL PROCEDIMENTO TRIB.FED. N. 29/2023 (P.A. 39/2023)**

proposto dai signori Eraldo CAPUANO (codice fiscale CPNRLD71E18G964X- Tessera FISE n. 000743/H)) e Bianca ESPOSITO (codice fiscale SPSBNC78C56F839E- Tessera FISE n. 000042/H), difesi dagli Avv.ti Amedeo Bucci de Santis ed Elisabetta Esposito e domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Airola (BN), Corso Caudino n. 24/26, domicilio digitale PEC avv.elisabettaesposito@pec.it,

**PER LA RIFORMA**

della decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento N. 29/2023 il 26 febbraio 2024 e pubblicata il giorno successivo, con la quale veniva applicata la sanzione dell'ammenda di € 500,00, ai sensi dell'art. 6.1., punto III, del Regolamento di Giustizia Fise (in seguito RdG), sia nei confronti del sig. Capuano, sia della sig.ra Esposito.

**SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

A seguito di segnalazione del Presidente del Comitato Regionale FISE Campania del 5 giugno 2023, veniva avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei signori Eraldo



Capuano e Bianca Esposito per valutare la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dai medesimi con riferimento alla divulgazione, anche tramite social, di informazioni relative ad una presunta infezione equina.

In particolare, il 20 maggio 2023, durante un concorso ippico, veniva posto in isolamento un equide che manifestava tosse e febbre, il quale veniva sottoposto a test da parte della ASL competente il 25 maggio successivo.

Il C.R. Campania pubblicava lo stesso giorno il seguente comunicato: *“con la presente nota, al fine di dissipare allarmismi, si vuole portare a conoscenza di tutti che, a seguito di risultati su analisi del sangue su un equide di un nostro Centro, lo stesso centro ha richiesto l'intervento della ASL per fare eseguire tamponi che possano dare risultati positivi o meno sul tipo di infezione. Tali tamponi verranno eseguiti oggi stesso. Solo dopo tali risultati si potrà allertare o meno tutti i Centri. A titolo precauzionale chiediamo a tutti di controllare i propri cavalli in particolare modo sullo stato febbrile, che dovrà essere autocertificato prima dei prossimi Campionati Regionali. Sarà nostra cura comunicare i risultati dei tamponi appena ne avremo contezza”*.

Il 30 maggio 2023 pervenivano i risultati negativi dei test ed il C.R. Campania diffondeva il seguente comunicato: *“Si comunica che il Centro Ippico oggetto di indagini attraverso tamponi, ha informato il C.R. di aver ricevuto comunicazione ufficiale dalla ASL confermando che TUTTI gli equidi sottoposti a test sono risultati NEGATIVI”*.

Nonostante il predetto comunicato, come emerge dagli screenshot di un gruppo whatsapp e dai post condivisi su facebook, alcuni dei quali riferibili agli odierni deferiti, sono state



divulgate notizie in merito ad un diffuso focolaio in diversi centri ippici affiliati FISE Campania a causa di un virus altamente contagioso (v. foto 1-10 screenshot whatsapp e foto 11-16 post condivisi su facebook della Segnalazione).

Il 31 maggio 2023 il C.R. FISE Campania comunicava che *“Il Comitato Regionale Campania è stato costretto ad annullare le due tappe (Cavalli e Pony) dell'imminente Campionato Regionale previsti nelle date 1-2-3 Giugno e 9-10-11 Giugno 2023 vista la quasi totalità dei ritiri delle iscrizioni. I ritiri pervenuti nella giornata di ieri 30/05 e stamattina 31/05 a seguito di diffuso allarme sui Social (WhatsApp e Facebook) da parte di alcuni istruttori in merito a diffusi focolai in diversi centri ippici affiliati FISE Campania e non solo, di un presunto virus altamente contagioso che ha come elezione il sistema respiratorio che ci ha portati a tale determinazione. Prendiamo atto che tutte le dichiarazioni fatte non sono state supportate né dai veterinari liberi professionisti ippiatrici, né dalle autorità sanitarie locali (Polizia sanitaria Veterinaria) che ad oggi non ha previsto né dato comunicazione ufficiale di sospensione di manifestazioni equestri in cui è previsto assembramento di equidi. Ad oggi ci vediamo COSTRETTI ad annullare questi Campionati nonostante non ci sia una fondata emergenza sanitaria, tutto questo con enorme dispiacere per coloro che avevano mantenuto le iscrizioni per il Comitato Regionale FISE Molise e per il Comitato Organizzatore che si vedono costretti ad affrontare unitamente al Comitato Regionale Campania notevoli danni economici. A seguito di questa scorretta politica allarmistica (che ha avuto una ridondanza tale da far ritirare il 90% degli iscritti) siamo*



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*costretti a rivolgerci alla Procura Federale e alla Procura della Repubblica al fine di identificare e denunciare gli eventuali responsabili del procurato allarme.”.*

Veniva pertanto contestata agli odierni reclamanti la violazione dell'art. 1.2 RdG, dell'art. 1, co.1, del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.2 del Codice di Comportamento Sportivo e dei doveri di correttezza, lealtà e probità ai quali sono obbligati tutti i tesserati ed affiliati, dell'art. 10, co.1, dello Statuto FISE, per avere i medesimi diffuso notizie allarmistiche o comunque prive di fondamento rispetto al diffondersi di una infezione equina, nonostante avessero conoscenza dei comunicati ufficiali del C.R. Campania, tali da ingenerare uno stato di allarme che ha determinato l'annullamento delle iscrizioni e la conseguente cancellazione del Campionato regionale già organizzato per la prima decade di giugno. Condotta aggravata ai sensi dell'art. 8.1 lett. d) RdG per avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.

\* \* \*

La Procura Federale, rilevato che, a causa di un malfunzionamento della posta elettronica, l'atto di deferimento inviato il 24 luglio 2024 non perveniva alla pec degli Organi di Giustizia, inviava nuovo atto di deferimento alle parti ed al Tribunale con PEC del 7 novembre 2023.

Con ordinanza del 10 novembre 2023 il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per il 6 dicembre 2023, poi differita d'ufficio al 12 dicembre 2023.

Le parti si costituivano rassegnando le seguenti conclusioni:



- la sig.ra Bianca Esposito chiedeva di *“dichiarare improcedibile, perenta e/o estinta l’azione disciplinare avanzata dalla Procura Federale per il mancato rispetto dei termini di legge. - In ogni caso accertare e dichiarare l’estraneità a fatti di causa della dr. ssa Bianca Esposito e la sua totale assenza di responsabilità per i paventati danni subiti dal Comitato Regionale Campania. – accertare in ogni caso l’inesistenza dei danni lamentati dal Comitato Regionale Campania e per l’effetto dichiarare ogni avversa domanda formulata nei confronti di Bianca Esposito nulla, inammissibile ed infondata, e quindi integralmente rigettata. - condannare il Comitato Regionale Campania alla refusione delle spese legali del presente giudizio e del giudizio presso la Procura Federale. - In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, si chiede di contenere la stessa nei limiti dei minimi edittali come da regolamento e di applicare la riduzione della sanzione minima edittale. - Con vittoria e refusione delle spese di lite.”*
- il sig. Eraldo Capuano, con memoria irrituale – non sottoscritta e priva di procura alle liti-, chiedeva *“che l’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale venga dichiarata perenta ovvero improcedibile ovvero prescritta ovvero estinta per inosservanza dei termini di legge. In via subordinata, nel caso in cui il Tribunale ritenga procedibile l’azione disciplinare, si chiede che: Eraldo Capuano venga assolto, prosciolto, ritenuto innocente, venga ritenuta la sua estraneità ai fatti di causa e la sua totale assenza di responsabilità per i danni paventati da Comitato Regionale Campania; il Comitato Regionale Campania venga condannato alla*



*refusione delle spese legali del presente giudizio e della fase delle indagini; nella malaugurata ipotesi di condanna si chiede contenersi la pena nel minimo; ci si riporta alla memoria a firma dell'indagato già depositata che qui di seguito si intende trascritta; ci si riporta all'interrogatorio reso dal Capuano che pure si ritiene trascritto; [...]"*

Previa ordinanza istruttoria volta ad acquisire le ricevute PEC dell'invio del 24 luglio 2023 agli Organi di Giustizia con concessione di termine per note alle parti, il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie dei deferiti, applicava la sanzione dell'ammenda di € 500 per ciascuno di essi, negando la sussistenza della circostanza aggravante e accertando, al contrario, l'attenuante della tenuità del danno, tenuto conto che le spese sostenute ammontavano ad € 695,91 e che i Campionati regionali venivano regolarmente svolti nel settembre 2023.

\* \* \*

I deferiti proponevano reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale insistendo nella eccezione preliminare di improcedibilità/estinzione/perenzione del procedimento per essere stata fissata l'udienza dopo 4 mesi dall'invio del primo atto di deferimento del 24 luglio 2023, data in cui l'atto di deferimento veniva inviato alle parti, ma non agli Organi di Giustizia.

Nel merito, i reclamanti deducevano la carenza di istruttoria con riferimento al rigetto delle prove testimoniali richieste, inerenti altri cavalli che sarebbero entrati in contatto con quello attenzionato dalla ASL appartenenti al Circolo M.R., nonché alla mancata valutazione del provvedimento di fermo amministrativo di cavalli in Barano d'Ischia del 25 maggio 2023,



che impediva agli allievi della Esposito di partecipare alla manifestazione, e del fatto che i risultati del test fossero pervenuti solo il 30 maggio 2023, a ridosso dell'inizio dei Campionati regionali.

Deducevano di aver tenuto una condotta conforme ai principi di correttezza, lealtà e probità, di avere agito a tutela del benessere dei cavalli e di non poter essere considerati responsabili della mancata partecipazione di altri soggetti alla manifestazione organizzata dalla FISE.

Chiedevano, pertanto: “- *preliminarmente, dichiarare la improcedibilità /perenzione/estinzione del procedimento disciplinare a carico della dr.ssa Esposito e del sig. Capuano; - nel merito, accertare e dichiarare la totale inesistenza di un illecito disciplinare ad opera dei sigg. Eraldo Capuano e Bianca Esposito e, per l'effetto, accogliere le richieste istruttorie disattese in primo grado; 18 - sempre nel merito, assolvere /prosciogliere Eraldo Capuano e Bianca Esposito dagli illeciti disciplinari loro contestati; - per l'effetto, ripetere ogni somma che i sigg. Esposito e Capuano siano stati costretti a versare in osservanza della decisione di primo grado e per la proposizione del presente appello/reclamo. Con vittoria di spese”.*

Si costituiva altresì la Procura Federale, deducendo l'infondatezza della eccezione preliminare sia in relazione al carattere ordinatorio dei termini nel procedimento FISE, sia con riferimento al *dies a quo* di decorrenza del termine, che corrisponde a quello della rituale conoscenza dell'atto di deferimento da parte del Tribunale. Nel merito, contestava le deduzioni dei reclamanti, rilevando l'inconferenza degli eventuali riscontri probatori ai fini della decisione e l'attenzione con la quale il Tribunale ha adottato la propria decisione,



riflessa, in particolare, nella determinazione della sanzione in misura assai contenuta rispetto alle richieste della Procura Federale. Chiedeva, pertanto di “*accertare l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto, confermare la Decisione resa dal Tribunale Federale FISE*”.

All'udienza del 5 aprile 2024, alla presenza dei difensori dei reclamanti e del Sostituto Procuratore Federale, il reclamo veniva discusso e le parti concludevano come da atti.

La Corte si riservava e, all'esito, dava lettura del dispositivo, che veniva inviato via PEC alle parti, fissando in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione.

\* \* \*

### **MOTIVI**

Deve essere affrontata preliminarmente l'eccezione di *improcedibilità/perenzione/estinzione del procedimento disciplinare*” per violazione degli artt. 47, co.1 e 56, co.1, del Regolamento di Giustizia FISE (in seguito “RdG”), dedotta dai reclamanti.

E' stato accertato che l'atto di deferimento notificato alle parti il 24 luglio 2023 non sia mai stato ricevuto dagli Organi di Giustizia, pur essendo in atti prova della sua trasmissione all'indirizzo [giustizia@pec.fise.it](mailto:giustizia@pec.fise.it) alle ore 9:21, poiché la predetta casella di posta certificata non ha registrato alcun messaggio in entrata in quella data.

L'atto di deferimento è pervenuto agli Organi di Giustizia solo il 7 novembre 2023 ed il Presidente del Tribunale ha emesso il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione il 10 novembre 2023.

Fermo restando che l'art.32.1 del RdG stabilisce che i termini del procedimento sono di regola ordinatori, salvo diversa espressa previsione, il *dies a quo* dal quale decorrono i



termini per la fissazione dell'udienza, così come quelli per la pronuncia della decisione di cui all'art.56.1, è quello nel quale il procedimento viene incardinato dinanzi agli Organi di Giustizia mediante la regolare notifica dell'atto di deferimento agli incolpati ed il suo deposito, tramite notifica PEC, presso gli Organi di Giustizia.

L'interpretazione trova conferma nell'art. 47, co.1, RdG, a mente del quale il Presidente del Collegio fissa l'udienza “*entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento*”: è dunque il momento della ricezione dell'atto di deferimento a determinare l'inizio del procedimento dinanzi al Tribunale.

Nè possono essere introdotte in sede di reclamo nuove domande ed eccezioni.

Neppure può ritenersi sussistere alcun “ragionevole affidamento” sulla estinzione del procedimento da parte degli incolpati, posto che il termine per la fissazione dell'udienza è ritenuto pacificamente ordinario.

Ne consegue che l'eccezione deve essere respinta.

\* \* \*

Nel merito, i reclamanti sostengono che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di un caso di sospetta positività all'herpes presso il Centro M.R. di G.L., né di altri casi denunciati presso il centro ippico A.A. di Ischia, al quale apparteneva il primo cavallo in stato febbrile al concorso presso il Circolo G.. Tali circostanze avrebbero indotto i deferiti a rappresentare una opinione diversa da quella del Comitato regionale, mentre ad essi non potrebbe essere addebitata la decisione degli altri allievi/proprietari di non partecipare ai Campionati Regionali del giugno 2023, che questi ultimi avrebbero assunto in maniera autonoma.



Lamentano, altresì, che il Tribunale non ha disposto l'audizione dei testi, tra cui due veterinari ed alcuni ragazzi che si erano ritirati dalla competizione, i quali avrebbero potuto confermare la situazione descritta.

La doglianza non merita accoglimento.

Il comportamento contestato riguarda la diffusione di notizie “allarmistiche” o comunque prive di fondamento rispetto al diffondersi di una infezione equina.

La decisione, necessariamente sintetica, non ha richiamato espressamente quanto già riferito nella segnalazione a firma del Presidente del Comitato Regionale, nella quale sono stati esattamente indicati sia le attività del Comitato Regionale per la tutela della salute dei cavalli, anche mediante l'attivazione dei necessari protocolli sanitari, sia gli eventi che hanno interessato il Circolo M.R. del sig. L. e l'A.A. di Ischia, ove la signora Esposito svolge l'attività di istruttrice federale.

Quanto al primo circolo, nella segnalazione si riportano le dichiarazioni del veterinario D.D., il quale riferiva che di aver riscontrato sintomi di malattia solo su tre cavalli (e non sull'intera scuderia) e che le condizioni cliniche degli stessi non erano tali da rendere necessario allertare la ASL di competenza.

Con riferimento alla scuderia A.A., alla quale apparteneva anche il cavallo che era stato sottoposto a visita presso il circolo G. il 20 maggio precedente, tutti i cavalli venivano sottoposti a tampone, anche con riferimento alla presunta infezione da herpes, con esito negativo.



Nonostante i risultati dei test eseguiti dalla ASL, diffusi dal Comitato Regionale unitamente alla notizia dell'attivazione di un presidio veterinario che avrebbe sottoposto a visita tutti i cavalli in arrivo ai campionati regionali, continuavano ad essere pubblicate notizie in merito ad una grave infezione sconosciuta e ad essere sollecitata l'adesione alla richiesta di spostamento della gara, già avanzata dalla signora Esposito il 25 maggio 2023.

Nel quadro descritto, appare irrilevante l'assunzione della prova per testi, poiché i fatti che si assumono omessi sono stati riportati nella segnalazione e valutati dal Tribunale, mentre gli accertamenti sanitari sono stati eseguiti dalla ASL. Sotto un diverso profilo, ai fini della sua sanzionabilità rileva la idoneità della condotta a determinare la situazione di allarme ed i suoi potenziali effetti, tra i quali la decisione di alcuni soggetti di ritirare i cavalli dalla competizione. Né è ammissibile l'audizione a teste di un perito di parte, posto che la propria personale valutazione di circostanze di fatto già accertate dalla ASL con efficacia probatoria privilegiata non può essere oggetto di prova per testi.

Correttamente il Tribunale ha rilevato, al riguardo, che *“Il procedimento per cui è giudizio deve essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi,*



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011; da ultimo confermato Cass. civ sez. I, 22/11/2023, n. 32468).”.*

In conclusione, deve essere confermata la decisione del Tribunale e ritenuta provata la condotta contestata ai signori Bianca Esposito ed Eraldo Capuano, secondo lo standard probatorio richiesto nell'ambito della giustizia sportiva e richiamato nella decisione impugnata.

\* \* \*

Sulla base delle evidenze istruttorie e delle difese degli incolpati il Tribunale ha ritenuto congruo ridurre la sanzione rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale; sanzione che si conferma anche in questa sede per le medesime motivazioni.

\* \* \*

### **P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello rigetta il reclamo proposto dai signori Eraldo Capuano e Bianca Esposito e, per l'effetto, conferma la decisione resa il 26 febbraio 2024 dal Tribunale Federale nel procedimento n. 29/2023 R.G. (P.A. n. 39/2023), pubblicata il 27 febbraio 2024.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 5 aprile 2024

Motivazione depositata nei termini il 15 aprile 2024 e comunicata alle parti.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

\* \* \*

## LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

**f.to Avv. Alessandra Bruni**

**Presidente**

**f.to Dott.ssa Giulia Ruperto**

**Componente**

**f.to Avv. Anna Maria Pitzolu**

**Componente Relatore**